SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001, n. **54.**

Regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea (n. 63, allegato 1, della legge n. 59/1997) . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **55.**

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera . . . . Pag. 14

DECRETO 15 gennaio 2001.

Modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno . . . . Pag. 15

Ministero delle finanze

DECRETO 2 ottobre 2000.

Regolazione contabile dei crediti di imposta . . . . . Pag. 16

DECRETO 14 marzo 2001.

Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Pag. 17

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 9 marzo 2001.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 29 dicembre 2000 a seguito dell'espletamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato, eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 21 luglio 2000 con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 1º febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caserta . . . . Pag. 22

DECRETO 1º febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», in Torino . . . . Pag. 22

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di frumento duro nel relativo Registro nazionale . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), in Trieste. (Provvedimento n. 01813) . . . . Pag. 23

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto della BNC assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01814) . . . . Pag. 24

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 25

Agenzia delle entrate

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Registro di Bergamo . . . . Pag. 26

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bergamo. . . . . Pag. 26

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo . . . . Pag. 26

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio I.V.A. di Bergamo . . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003» . . . . Pag. 27

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 15 marzo 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 29

Modificazione allo statuto della fondazione Banco di Sardegna, in Cagliari. . . . . Pag. 29

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Integrazione fondo sanitario 1998.». (Deliberazione n. 122/2000) . . . . Pag. 29

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 31

Comune di Asiago: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 31

Comune di Ausonia: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 31

Comune di Bagnoregio: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 31

Comune di Borgo Val di Taro: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 31

Comune di Cassinasco: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 31

Comune di Nicolosi: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 32

Comune di Pray: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **53.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Poliza di Stato.

01G0106

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2000 - Situazione del bilancio dello Stato.

01A2948

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001, n. **54.**

Regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea (n. 63, allegato 1, della legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 63;

Visto l'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993 n. 156;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Soppressione del procedimento

1. È soppresso il procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e all'articolo 1, comma 1, lettera *d),* del decreto-legge 25 marzo 1993 n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

Art. 2.
Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e l'articolo 1, comma 1, lettera *d),* del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 112

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, s.o., reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in

rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto n. 63, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 2.»

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251, reca: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni».

— Il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1993, n. 70 e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 20 maggio 1993, n. 156 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1993, n. 119), reca: «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, si vedano le note alle premesse.

01G0105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **55.**

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformità con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Ritenuta l'opportunità di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2001;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;

c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Dipartimenti del Ministero

1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa:

a) Dipartimento per gli affari di giustizia;

b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

d) Dipartimento per la giustizia minorile.

Art. 3.

Ufficio del Capo del Dipartimento

1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.

2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo, nonché dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere *b)* e *c)*, ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero. L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attività internazionale svolta dal Dipartimento.

4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.

5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

Art. 4.

Dipartimento per gli Affari di giustizia

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sull'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;

b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla

giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;

c) Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie di specifica competenza di altri dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati; traduzione di leggi e atti stranieri.

3. Il Capo del Dipartimento provvede altresì alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Art. 5.

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonché dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;

e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e controllo.

3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.

4. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.

Art. 6.

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

1. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero,

degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.

Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.

2. Per il coordinamento dell'attività della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza è convocata.

Art. 7.

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di studi penitenziari;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;

c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;

e) Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l'attività ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.

Art. 8.

Dipartimento per la Giustizia Minorile

1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti; formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali; disciplina;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali;

c) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attività ispettiva;

b) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie italiane ed estere; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni;

c) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del dipartimento.

Art. 9.

Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali

1. All'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 10.

Divieti di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2001
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 3, foglio n. 35

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:

«Art. 110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 4. *(Omissis)*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanti ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) - d) (Omissis);

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzione generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1, si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1, raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

«Art. 5 *(Dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi areee di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui di articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipenenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di levello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di econimicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al propio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del Capo del dipartimento».

«Art. 16 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informative necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195».

«Art. 17 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo».

«Art. 18 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni oridinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19. comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati delal giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche agli altri soggetti elencati al comma 1».

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero dei magistrati collocati fuori ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 50 unità».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis*, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. - 9. *(Omissis)*».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: «Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia».

— Si riporta l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):

«Art. 8 *(Ispettorato)*. — Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. - 9. *(Omissis)*.

10. I dirigenti ai quali non si affida la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. - 12. *(Omissis)*».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'ammistrazione penitenziaria e dell'uffcio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 3 *(Integrazione degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale della giustizia minorile)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'ufficio centrale della giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.

3. - 7. *(Omissis)*.»

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, lettere *b)* e *c)* ed 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. - 3. *(Omissis)*.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale qulle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) *(Omissis)*;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri entri attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. 6. *(Omissis)*».

«Art. 8 *(Ufficio per le relazioni con il pubblico)*. — 1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 286/1999:

«Art. 4 *(Controllo di gestione)*. — 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo».

— Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riodinamento degli archivi notarili):

«Art. 1. — L'amministrazione degli archivi notarili dipende genericamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli archivi notariali, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, reca: «Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 102, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 59/1997:

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o pù contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi de i regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione de parere delle competenti Commissioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, concerne: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, concerne: «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452, concerne: «Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concerne: « Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39/1993:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1, cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 15 gennaio 1994, n. 64, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970».

— La legge 23 dicembre 1992, n. 524, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

01G0104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la previsione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede l'istituzione di detti servizi presso i valichi di frontiera nei quali è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. I servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, previsti dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. In relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori valichi ove disporre l'attivazione di nuovi servizi di accoglienza. Con analogo provvedimento il Ministro dell'interno può disporre la chiusura o la temporanea sospensione delle attività di quelli già esistenti.

Art. 2.

1. I servizi di accoglienza sono rivolti a stranieri che intendano presentare domanda di asilo, a quelli che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo e comunque a stranieri per i quali si rendano necessarie forme di assistenza in attesa della definizione degli accertamenti connessi al loro ingresso in Italia.

Art. 3.

1. I prefetti, territorialmente competenti, attivano i servizi di accoglienza alle frontiere e ne coordinano gli interventi, provvedendo alla loro gestione, direttamente o attraverso la stipula di apposite convenzioni in via prioritaria con enti, associazioni o altri organismi del privato sociale iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in via residuale con enti che possano dimostrare una comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.

2. Il delegato in Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi rappresentanti hanno diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere diretto contatto con gli stranieri richiedenti asilo.

3. Il servizio informativo presso il valico di frontiera può essere espletato, o comunque integrato, attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati autorizzati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 4.

1. I servizi di accoglienza provvedono a fornire informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di asilo e sugli adempimenti di legge relativi alla procedure connesse al riconoscimento dello *status* di rifugiato, a garantire un supporto di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi di prima assistenza.

In casi eccezionali, qualora i suddetti servizi di prima assistenza non siano sufficienti o non siano stati attivati, la prefettura interessa l'ente locale competente per territorio per l'eventuale accoglienza presso uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40 del testo unico.

Art. 5.

1. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 34, 35, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 6.

1. I locali e le aree attrezzate necessari per l'attivazione dei predetti servizi, da reperire, ove possibile, all'interno della zona di transito, sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o, anche a titolo oneroso, dall'ente concessionario della gestione e/o dei servizi degli scali, aeroportuali e portuali, territorialmente competenti. In caso di valichi terrestri, i locali dovranno essere situati, ove possibile, nella zona immediatamente circostante.

2. Nelle more dei necessari adempimenti per gli atti relativi alla concessione, in caso di urgente necessità, il prefetto territorialmente competente dispone l'immediata acquisizione dei locali e delle aree necessarie.

3. I locali e le aree attrezzate sono date in uso al Ministero dell'interno che provvede agli oneri necessari connessi all'attivazione e alla gestione dei servizi di accoglienza.

Art. 7.

1. Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto fanno carico al capitolo 2351 «Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali e aeroportuali di servizi di accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo o comunque per soggiorni superiori a tre mesi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000, centro di responsabilità «Servizi civili» - unità previsionale di base 5.1.2.5. «Immigrati, profughi e rifugiati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 278

01A2944

DECRETO 15 gennaio 2001.

Modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito denominato testo unico;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;

Visto l'art. 21 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, da parte degli stranieri trattenuti ai sensi del succitato art. 14 del testo unico nonché i limiti di contribuzione da parte del centro di permanenza temporanea e assistenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli apparati telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda prepagata o a monete, sono installati presso i centri di permanenza temporanea e assistenza in un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute.

2. A titolo di contributo, ad ogni cittadino straniero trattenuto è fornita una scheda telefonica di importo pari a lire diecimila ogni dieci giorni di permanenza.

3. La scheda di cui al comma 2 è consegnata all'inizio di ogni periodo di dieci giorni senza obbligo di restituzione in caso di cessazione della misura di trattenimento.

Art. 2.

1. A favore del cittadino straniero trattenuto, è assicurato l'utilizzo del servizio postale e telegrafico in modo da garantire la riservatezza della corrispondenza.

2. Il contributo per le spese postali e telegrafiche concesso ad ogni cittadino straniero trattenuto è erogato, su richiesta dell'interessato, tramite l'affrancatura di tre lettere ed il pagamento di tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore alle lire trentamila.

Art. 3.

1. La prefettura territorialmente competente attua i servizi di cui agli articoli 1 e 2 a mezzo dell'ente gestore del centro di permanenza temporanea e assistenza ovvero dei soggetti di cui all'art. 21, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridetermina proporzionalmente il contributo di cui agli articoli 1 e 2 ove intervengano rilevanti variazioni, in aumento o in diminuzione, delle tariffe telefoniche, postali e telegrafiche.

2. Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto fanno carico al capitolo 2356 «Spese per l'individuazione, l'attivazione, l'acquisizione e la gestione dei centri di permanenza e quelli di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001, centro di responsabilità «Servizi civili» - unità previsionale di base 5.1.2.5. «Immigrati, profughi e rifugiati».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 106

01A2945

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 2000.

Regolazione contabile dei crediti di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 29 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 4, commi da 1 a 7, della predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole e medie imprese nella forma del credito di imposta;

Visto il comma 5 del predetto art. 4, che esclude l'applicazione di detti incentivi ai settori di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C/68/06;

Visto il comma 7 del citato art. 4, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, del decreto riguardante le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce ai dirigenti la competenza in merito all'emissione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Regolazione contabile dei crediti d'imposta

Alla regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5 della legge n. 448/1998, valutati in L. 25.000.000.000 per ciascun anno di vigenza della norma agevolativa, si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità previsionale di base 4. 1. 2. 5 - Devoluzione di proventi (capitolo 3590) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, e corrispondente unità per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell a Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

01A2943

DECRETO 14 marzo 2001.

Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, concernente ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge, che demanda ad un successivo decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A3005

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 2001.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 29 dicembre 2000 a seguito dell'espletamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato, eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 21 luglio 2000 con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 2000, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visti gli accordi n. 027320 del 13 novembre 2000 e n. 027412, n. 027413, n. 027414, n. 027415, n. 027416 del 14 dicembre 2000, con i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del menzionato decreto 21 luglio 2000 ha conferito gli incarichi di eseguire per suo conto operazioni di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Viste le note n. 00263590 del 24 novembre 2000, n. 00275665 del 12 dicembre 2000 e n. 00000877 del 3 gennaio 2001 con le quali la Banca d'italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 21 luglio 2000, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 21 luglio 2000, citato nelle premesse, si accerta che l'importo dei prestiti oggetto delle operazioni di acquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come specificato nell'allegato elenco (tabella *A*), dimostrativo dell'utilizzo del «Fondo» alla colonna «controvalore totale».

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente ai valore nominale dei titoli elencati nella menzionata tabella *A* all'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale delle operazioni, addebitato al «Fondo» risulta come di seguito specificato per data di regolamento:

1) il giorno 23 novembre 2000 il costo totale ammonta a lire 2.926.952.664.308 ed è comprensivo dell'importo di lire 29.985.882.999 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse;

2) il giorno 7 dicembre 2000 il costo totale ammonta a lire 874.312.083.673 ed è comprensivo dell'importo di lire 11.266.395.338 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse;

3) il giorno 29 dicembre 2000 il costo totale ammonta a lire 12.993.564.091.081 ed è comprensivo dell'importo di lire 160.498.159.568 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 186

TABELLA *A*
(valori espressi in euro)

Titolo	Codice ISIN	Importo nominale	Dietimi	Controvalore totale	Importo nominale residuo alla data 29.12.2000
BOT 15.1.2001	IT0001417556	50.000.000	-	49.887.960,00	
		7.500.000		7.446.527,52	
Totale		**57.500.000**		**57.334.487,52**	**6.942.500.000,00**
CTZ 26.2.2001	IT0001310033	100.000.000	-	99.223.190,00	
Totale				**99.223.190,00**	**6.208.500.000,00**
CTZ 31.8.2001	IT0001434189	100.000.000	-	96.864.410,00	
CTZ 31.8.2001	IT0001434189	50.000.000	-	48.438.255,00	
Totale		**150.000.000**		**145.302.665,00**	**7.175.500.000,00**
CTZ 15.1.2001	IT0001300927	642.000.000	-	637.394.486,53	
CTZ 15.1.2001	IT0001300927	23.600.000	-	23.474.252,12	
Totale		**665.600.000**			**4.598.970.000,00**
BTP 15.1.2001	IT0001195491	707.500.000	12.592.721,71	719.945.648,73	
BTP 15.1.2001	IT0001195491	155.500.000	3.063.521,05	158.539.631,18	
Totale		**863.000.000**	**15.656.242,76**	**878.485.279,91**	**7.487.954.368,92**
BTP 1.11.2001	IT0001278503	100.000.000	473.760,00	99.511.290,00	
BTP 1.11.2001	IT0001278503	169.000.000	588.238,30	167.443.358,32	
Totale		**269.000.000**	**1.061.998,30**	**266.954.648,32**	**8.982.574.616,00**
BTP 15.2.2002	IT0001310363	120.000.000	1.252.176,00	119.066.928,00	
BTP 15.2.2002	IT0001310363	50.000.000	517.665,00	49.596.245,00	
BTP 15.2.2002	IT0001310363	26.000.000	271.304,80	25.798.617,00	
Totale		**196.000.000**	**2.041.145,80**	**194.461.790,00**	**10.071.958.000,00**
BTP 15.4.2002	IT0001326575	80.000.000	441.760,00	78.784.312,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	50.000.000	280.220,00	49.242.680,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	25.000.000	135.990,00	24.610.057,50	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	50.000.000	276.100,00	49.240.195,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	50.000.000	276.100,00	49.240.195,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	150.000.000	840.660,00	147.720.540,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	50.000.000	280.220,00	49.240.180,00	
BTP 15.4.2002	IT0001326575	100.000.000	552.200,00	98.485.390,00	
Totale		**555.000.000**	**3.083.250,00**	**546.563.549,50**	**8.457.027.000,00**
BTP 15.6.2002	IT0001344057	100.000.000	49.450,00	97.696.820,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	50.000.000	28.845,00	48.858.455,50	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	100.000.000	57.690,00	97.731.920,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	100.000.000	49.450,00	97.701.820,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	100.000.000	57.690,00	97.716.910,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	130.000.000	64.285,00	127.014.966,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	75.000.000	37.087,50	73.282.368,75	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	50.000.000	28.845,00	48.861.960,00	
BTP 15.6.2002	IT0001344057	120.000.000	49.452,00	117.223.896,00	
Totale		**825.000.000**	**422.794,50**	**806.089.116,25**	**8.902.828.000,00**
BTP 1.9.2002	IT0001376141	100.000.000	1.149.860,00	99.689.310,00	
BTP 1.9.2002	IT0001376141	50.000.000	580.110,00	49.855.630,00	
BTP 1.9.2002	IT0001376141	30.000.000	341.850,00	29.889.654,00	
BTP 1.9.2002	IT0001376141	200.000.000	2.299.720,00	199.392.640,00	
BTP 1.9.2002	IT0001376141	30.000.000	344.958,00	29.907.696,00	
BTP 1.9.2002	IT0001376141	50.000.000	574.930,00	49.849.660,00	
Totale		**460.000.000**	**5.291.428,00**	**458.584.590,00**	**9.043.730.000,00**

Titolo	Codice ISIN	Importo nominale	Dietimi	Controvalore totale	Importo nominale residuo alla data 29.12.2000
BTP 15.1.2003	IT0001423844	100.000.000	1.944.290,00	101.610.760,00	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	50.000.000	972.145,00	50.805.380,00	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	200.000.000	3.913.040,00	203.278.640,00	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	25.000.000	489.130,00	25.399.822,50	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	60.000.000	1.159.242,00	60.919.194,00	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	45.000.000	869.431,50	45.694.350,00	
BTP 15.1.2003	IT0001423844	30.000.000	586.956,00	30.490.596,00	
Totale		**510.000.000**	**9.934.234,50**	**518.198.742,50**	**10.037.000.000,00**
BTP 15.2.2003	IT0001206066	50.000.000	869.565,00	51.183.195,00	
BTP 15.2.2003	IT0001206066	25.000.000	434.782,50	25.594.100,00	
BTP 15.2.2003	IT0001206066	77.000.000	1.339.130,10	78.822.120,30	
BTP 15.2.2003	IT0001206066	40.000.000	695.652,00	40.952.560,00	
Totale		**192.000.000**	**3.339.129,60**	**196.551.975,30**	**9.196.696.025,04**
BTP 1.5.2003	IT0001224283	25.000.000	167.300,00	25.210.317,50	
BTP 1.5.2003	IT0001224283	25.000.000	164.020,00	25.207.932,50	
Totale		**50.000.000**	**331.320,00**	**50.418.250,00**	**8.939.901.852,31**
BTP 15.7.2003	IT0001244638	100.000.000	1.944.290,00	101.480.620,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	100.000.000	1.944.290,00	101.480.620,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	50.000.000	966.035,00	50.703.920,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	50.000.000	966.035,00	50.703.420,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	50.000.000	966.035,00	50.715.935,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	25.000.000	483.017,50	25.360.470,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	50.000.000	972.145,00	50.735.305,00	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	25.000.000	486.072,50	25.367.652,50	
BTP 15.7.2003	IT0001244638	25.000.000	486.072,50	25.371.407,50	
Totale		**475.000.000**	**9.213.992,50**	**481.919.350,00**	**9.276.118.196,71**
BTP 1.10.2003	IT0001263844	2.500.000	18.406,50	2.450.887,01	
BTP 1.10.2003	IT0001263844	100.000.000	890.110,00	99.038.880,00	
BTP 1.10.2003	IT0001263844	25.000.000	222.527,50	24.762.222,50	
Totale		**127.500.000**	**1.131.044,00**	**126.251.989,51**	**12.853.094.779,36**
BTP 1.2.2004	IT0001305454	50.000.000	631.455,00	48.460.700,00	
BTP 1.2.2004	IT0001305454	30.000.000	378.873,00	29.106.450,00	
BTP 1.2.2004	IT0001305454	54.500.000	683.473,60	52.851.751,05	
BTP 1.2.2004	IT0001305454	50.000.000	627.040,00	48.482.840,00	
BTP 1.2.2004	IT0001305454	50.000.000	627.040,00	48.482.840,00	
BTP 1.2.2004	IT0001305454	25.000.000	313.520,00	24.241.420,00	
Totale		**259.500.000**	**3.261.401,60**	**251.626.001,05**	**11.699.828.000,00**
BTP 15.4.2004	IT0001326567	70.000.000	412.503,00	67.156.320,00	
BTP 15.4.2004	IT0001326567	35.000.000	209.373,50	33.618.847,50	
Totale		**105.000.000**	**621.876,50**	**100.775.167,50**	**12.481.513.000,00**
BTP 15.7.2004	IT0001352803	100.000.000	1.717.390,00	99.115.460,00	
BTP 15.7.2004	IT0001352803	100.000.000	1.717.390,00	99.116.460,00	
BTP 15.7.2004	IT0001352803	100.000.000	1.717.390,00	99.119.460,00	
BTP 15.7.2004	IT0001352803	22.000.000	377.825,80	21.826.105,40	
BTP 15.7.2004	IT0001352803	50.000.000	864.130,00	49.626.130,00	
BTP 15.7.2004	IT0001352803	50.000.000	864.130,00	49.633.635,00	
Totale		**422.000.000**	**7.258.255,80**	**418.437.250,40**	**12.207.734.000,00**

Titolo	Codice ISIN	Importo nominale	Dietimi	Controvalore totale	Importo nominale residuo alla data 29.12.2000
CCT 1.1.2001	IT0000366739	144.000.000	2.893.694,44	146.858.234,01	
CCT 1.1.2001	IT0000366739	97.500.000	2.148.441,75	99.636.378,94	
Totale		**241.500.000**	**5.042.136,19**	**246.494.612,95**	**5.868.472.000,00**
CCT 1.10.2001	IT0000366945	150.000.000	1.846.155,00	152.515.290,00	
Totale		**150.000.000**	**1.846.155,00**	**152.515.290,00**	**8.829.345.916,44**
CCT 1.4.2002	IT0000367133	100.000.000	1.246.150,00	101.762.780,00	
CCT 1.4.2002	IT0000367133	50.000.000	623.075,00	50.881.390,00	
CCT 1.4.2002	IT0000367133	50.000.000	623.075,00	50.883.890,00	
Totale		**200.000.000**	**2.492.300,00**	**203.528.060,00**	**10.774.690.000,00**
CCT 1.11.2002	IT0000367398	25.000.000	200.760,00	25.432.732,50	
CCT 1.11.2002	IT0000367398	60.000.000	462.930,00	61.027.008,00	
CCT 1.11.2002	IT0000367398	100.000.000	787.290,00	101.733.890,00	
Totale		**185.000.000**	**1.450.980,00**	**188.193.630,50**	**9.489.355.872,00**
CCT 1.12.2002	IT0000367448	50.000.000	161.540,00	50.630.270,00	
CCT 1.12.2002	IT0000367448	25.000.000	76.922,50	25.313.445,00	
CCT 1.12.2002	IT0000367448	25.000.000	80.770,00	25.316.385,00	
CCT 1.12.2002	IT0000367448	40.000.000	129.232,00	40.504.216,00	
CCT 1.12.2002	IT0000367448	100.000.000	307.690,00	101.255.780,00	
Totale		**240.000.000**	**756.154,50**	**243.020.096,00**	**7.728.854.105,28**
CCT 1.2.2003	IT0000367463	100.000.000	2.083.700,00	103.029.650,00	
CCT 1.2.2003	IT0000367463	100.000.000	2.098.370,00	103.040.450,00	
Totale		**200.000.000**	**4.182.070,00**	**206.070.100,00**	**9.626.170.440,00**
CCT 1.5.2003	IT0000367620	25.000.000	200.760,00	25.484.027,50	
CCT 1.5.2003	IT0000367620	50.000.000	401.520,00	50.970.560,00	
Totale		**75.000.000**	**602.280,00**	**76.454.587,50**	**6.379.548.942,04**
CCT 1.7.2003	IT0000367737	25.000.000	614.675,00	25.874.550,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	25.000.000	611.142,50	25.870.750,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	50.000.000	1.222.285,00	51.744.000,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	100.000.000	2.430.430,00	103.477.650,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	50.000.000	1.215.215,00	51.738.825,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	100.000.000	2.444.570,00	103.483.000,00	
CCT 1.7.2003	IT0000367737	70.000.000	1.711.199,00	72.445.107,00	
Totale		**420.000.000**	**10.249.516,50**	**434.633.882,00**	**8.539.584.561,48**
CCT 1.1.2004	IT0000367885	150.000.000	3.475.275,00	154.043.430,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	25.000.000	579.212,50	25.673.905,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	25.000.000	575.882,50	25.667.777,50	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	50.000.000	1.151.765,00	51.339.058,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	97.500.000	2.232.964,50	100.080.298,50	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	50.000.000	1.158.425,00	51.354.315,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	100.000.000	2.290.220,00	102.666.480,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	70.000.000	1.612.471,00	71.869.775,60	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	30.000.000	691.059,00	30.802.833,00	
CCT 1.1.2004	IT0000367885	50.000.000	1.158.425,00	51.350.310,00	
Totale		**647.500.000**	**14.925.699,50**	**664.848.182,60**	**7.891.396.522,84**

01A2963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000, con il quale il rag. Roberto Mario Bianco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 15 giugno 2000;

Vista la nota con la quale il rag. Roberto Mario Bianco comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Confederazione cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Palumbo, con residenza in Angri (Salerno), corso Italia n. 137, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 giugno 2000, in sostituzione del rag. Roberto Mario Bianco, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2806

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 1998, con il quale la rag. Fulvia Formentini è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», con sede in Torino, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 28 dicembre 1990;

Vista la nota con la quale la rag. Fulvia Formentini comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pierantonio Stefano Boffa, con residenza in Rivoli (Torino), via Unità d'Italia n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», con sede in Torino, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 28 dicembre 1990, in sostituzione della rag. Fulvia Formentini rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di frumento duro nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24, che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro:	
PR22D78	Pioneer HI-Bred International Inc. (USA) Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I) Pioneer Genetique S.A.R.L. (F)
PR22D66	Pioneer HI-Bred International Inc. (USA) Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I) Pioneer Genetique S.A.R.L. (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), in Trieste. (Provvedimento n. 01813).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel

S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 gennaio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.

Denominazione, sede, oggetto e durata della società

Nuova denominazione sociale dell'impresa: «Genertel S.p.a.» (in luogo della precedente: Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.pa., in forma abbreviata Genertel);

Art. 3.

Denominazione, sede, oggetto e durata della società

Ampliamento dell'oggetto sociale in materia di:

a) assunzione di partecipazioni - riformulazione dell'articolo con nuova disciplina:

«.... La Società potrà inoltre, assumere direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese e società che svolgano l'attività assicurativa o riassicurativa ovvero attività connesse o strumentali alle attività rientranti nel proprio oggetto sociale ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «.... Ha anche come oggetto la partecipazione in società ed enti italiani o stranieri aventi il medesimo scopo ...»);

b) ulteriori operazioni consentite - nuova disciplina: vendita delle polizze «a distanza» (oltre che «per corrispondenza»);

Art. 5.

Capitale sociale, azioni, obbligazioni

Facoltà del consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale sociale, *ex* art. 2443 del codice civile, «nuova delega agli amministratori, sostitutiva di quella conferita con deliberazione assembleare del 30 ottobre 1998, in conseguenza dell'aumento del capitale sociale deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da lire 24 miliardi a lire 31 miliardi, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 30 giugno 2001»:

a) determinazione dell'ammontare massimo complessivo dell'aumento: L. 50.000.000.000 (in luogo del precedente «... da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi....»);

b) determinazione del periodo massimo temporale per l'esecuzione dell'aumento: «.... cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ...» (in luogo del precedente «... dalla data del 30 ottobre 1998.»);

c) facoltà attribuite al consiglio di amministrazione, ex novo «in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del capitale sociale»: determinazione delle condizioni, dei termini e delle modalità delle operazioni, fissazione della data di godimento e dell'eventuale sovrapprezzo;

Art. 17.

Consiglio di amministrazione

Introduzione di nuova disciplina in materia di firma e rappresentanza sociale:

a) sottoscrizione di documenti e corrispondenza con riproduzione meccanica della firma, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

b) rappresentanza della società, nelle assemblee di altre società od enti, anche esercitata singolarmente (oltre che in via congiunta) da parte dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo designati;

c) dichiarazione di conformità all'originale degli atti e documenti sociali di fronte ai terzi: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2809

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto della BNC assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01814).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, nonché dell'attività assicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 10, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 8 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BNC assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 1.

Nuova denominazione sociale dell'impresa, con decorrenza dal 1° marzo 2001: HDI, assicurazioni S.p.a. (in luogo della precedente BNC assicurazioni S.p.a.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2808

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996) relativo a modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale 8 settembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1998) concernente il riordino della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Trieste;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 295.

Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in dieci, per ogni singolo anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 294.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 febbraio 2001

Il rettore: COSSAR

01A2930

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770,ue sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Bergamo ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni dal 21 al 26 febbraio 2001, a seguito delle operazioni di trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bergamo nei giorni dal 21 al 26 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2926

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Bergamo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 27 febbraio 2001, a seguito dell'inaugurazione della nuova struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Bergamo nel giorno 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2927

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Bergamo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni dal 23 al 26 febbraio 2001, a seguito delle operazioni di trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Bergamo nei giorni dal 23 al 26 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2928

DECRETO 5 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio I.V.A. di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Bergamo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. nei giorni 23 e 26 febbraio 2001, a seguito delle operazioni di trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Bergamo nei giorni 23 e 26 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003»

Nel supplemento ordinario n. 220/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000, nel quale è stata pubblicata la legge citata in epigrafe, nella tabella n. 2 — stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — deve intendersi pubblicato, dopo la pag. n. 213, il seguente ultimo prospetto dell'elenco n. 1, concernente alcune spese obbligatorie e d'ordine del Ministero dell'ambiente, nonché le analoghe spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ELENCO N. 1

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI

ART. 7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

12 - SVILUPPO SOSTENIBILE

12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5401, 5409, 5410, 5489

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1001, 1005, 1007, 1041, 1042, 1043, 1096, 1098

2 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI

2.1.1.1 - Uffici centrali

1180, 1183, 1184, 1196, 1198, 1199, 1229, 1231

2.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per leindustrie artistiche.

1238, 1239, 1246, 1247

2.1.2.10 - Accordi ed organismi internazionali

1312, 1313

2.1.2.5 - Altri interventi per le Universita' statali

1269

2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica

7106

2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica

7371, 7372, 7373

3 - AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1400, 1412, 1413, 1414, 1437, 1439, 1443, 1447, 1451

3.1.4.1 - Indennita'

1580

4 - STUDI E DOCUMENTAZIONE

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1600, 1612, 1613, 1614, 1651, 1654

01A3002

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 marzo 2001

Dollaro USA	0,9064
Yen giapponese	110,53
Corona danese	7,4646
Lira Sterlina	0,62850
Corona svedese	9,1470
Franco svizzero	1,5387
Corona islandese	79,40
Corona norvegese	8,1835
Lev bulgaro	1,9492
Lira cipriota	0,57880
Corona ceca	34,563
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,54
Litas lituano	3,6265
Lat lettone	0,5674
Lira maltese	0,4052
Zloty polacco	3,6987
Leu romeno	24716
Tallero sloveno	216,2750
Corona slovacca	43,705
Lira turca	929845
Dollaro australiano	1,8353
Dollaro canadese	1,4130
Dollaro di Hong Kong	7,0697
Dollaro neozelandese	2,2044
Dollaro di Singapore	1,6043
Won sudcoreano	1164,72
Rand sudafricano	7,1447

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3081

Modificazione allo statuto della fondazione Banco di Sardegna, in Cagliari

Con provvedimento del 27 febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della fondazione Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, viale Bonaria, 33, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale» del 31 maggio 1999, n. 125.*

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A2814

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Integrazione fondo sanitario 1998.». (Deliberazione n. 122/2000).

Alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Integrazione fondo sanitario 1998. (Deliberazione n. 122/2000)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2001, deve intendersi riportata la seguente tabella facente parte integrante della delibera su indicata:

F.S.N. 2000 parte corrente **All. 1**

Integrazione FSN 1998 per il minor importo complessivo riscosso per IRAP, addizionale IRPEF e contributi di malattia

	Importo complessivo stimato	Importo complessivo riscosso	conguaglio contributi anno 1997 e precedenti	TOTALE CONGUAGLI lire	EURO
	a	b	c	d=a-b+c	
PIEMONTE	5.362.000.000.000	4.815.742.135.747		**546.257.864.253**	282.118.642,68
LOMBARDIA	14.402.000.000.000	12.378.585.043.931	33.833.818.988	**2.057.248.775.057**	1.062.480.323,02
VENETO	5.611.000.000.000	5.274.096.511.250	5.972.822.049	**342.876.310.799**	177.080.836,25
LIGURIA	1.925.000.000.000	1.479.861.489.434		**445.138.510.566**	229.894.854,83
E. ROMAGNA	5.513.000.000.000	4.919.722.577.403	179.325.023	**593.456.747.620**	306.494.831,62
TOSCANA	4.134.000.000.000	3.672.990.254.147		**461.009.745.853**	238.091.663,79
UMBRIA	839.000.000.000	669.666.825.360		**169.333.174.640**	87.453.286,29
MARCHE	1.514.000.000.000	1.601.033.676.619		**-87.033.676.619**	-44.949.142,74
LAZIO	7.060.000.000.000	5.958.890.719.923		**1.101.109.280.077**	568.675.484,35
ABRUZZO	1.076.000.000.000	915.282.984.169		**160.717.015.831**	83.003.411,63
MOLISE	220.000.000.000	193.769.608.136		**26.230.391.864**	13.546.866,84
CAMPANIA	3.555.000.000.000	3.210.890.893.198		**344.109.106.802**	177.717.522,25
PUGLIA	2.511.000.000.000	2.112.105.224.245		**398.894.775.755**	206.011.958,95
BASILICATA	386.000.000.000	339.703.855.403		**46.296.144.597**	23.909.963,28
CALABRIA	1.111.000.000.000	986.530.769.395		**124.469.230.605**	64.282.992,87
SICILIA	3.117.000.000.000	2.704.073.639.722		**412.926.360.278**	213.258.667,58
SARDEGNA	1.230.000.000.000	1.040.039.757.978		**189.960.242.022**	98.106.277,54
TOTALE	**59.566.000.000.000**	**52.272.985.966.060**	**39.985.966.060**	**7.333.000.000.000**	**3.787.178.441,02**

01A2931

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Miran Pisani, nato il 29 ottobre 1971 a Trieste, residente a Trieste, strada di Rozzol n. 10, figlio di Savino, nipote di Daniele, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Piscanc» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-107/2001 di data 22 febbraio 2001 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto n. 11419/25051 di data 4 dicembre 1937, con il quale il cognome del sig. Daniele Piscanc, nato il 13 luglio 1912 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Pisani», a norma del regio decreto legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Miran Pisani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Piscanc» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991 n. 114.

01A2815

COMUNE DI ASIAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Asiago (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione, n. 26 del 6 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare l'addizionale comunale per l'anno 2001 nella misura dello 0,4 per cento.

01A2781

COMUNE DI AUSONIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ausonia (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione n. 29 dell'8 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,40 punti percentuali.

01A2782

COMUNE DI BAGNOREGIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bagnoregio (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione n. 42 del 19 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'incremento nell'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,2 per cento, in aggiunta alla percentuale dello 0,2 per cento istituita nel decorso esercizio con atto consiliare n. 10 del 28 febbraio 2000.

01A2783

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Borgo Val di Taro (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione n. 13 del 12 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare di 0,15 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 stabilendo la stessa aliquota in 0,4 punti percentuali per l'anno 2001.

01A2784

COMUNE DI CASSINASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cassinasco (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare, per i motivi indicati in precedenza, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,4 per cento, portandola, pertanto allo 0,4 per cento.

Di dare atto che l'aliquota predetta ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

01A2785

COMUNE DI NICOLOSI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Nicolosi (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Variare, per l'anno 2001, l'aliquota base dell'addizionale comunale IRPEF, prevista nel decreto legislativo n. 360/1998, nella misura dello 0,5 per cento.

01A2786

COMUNE DI PRAY

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pray (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 360, e successive variazioni e modificazioni, a valere per l'anno 2001, la variazione dell'aliquota base dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, costituente l'addizionale comunale IRPEF (A.C.I.), nella misura pari allo 0,4 per cento, pari alla stessa variazione di aliquota già determinata per l'anno 2000.

01A2787

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651063/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 6 3 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77